

Le agevolazioni contenute nella legge di bilancio 2021

I principi generali
Assunzione di giovani
Assunzione di donne
Bonus Sud

Condizioni per fruire delle agevolazioni - Art. 31 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

GLI INCENTIVI NON SPETTANO:

- a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione
- b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
- c) se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

Condizioni per fruire delle agevolazioni - Art. 31 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

GLI INCENTIVI NON SPETTANO:

d) con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

INVIO TARDIVO DELLA COMUNICAZIONI TELEMATICA OBBLIGATORIA

In caso di inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria UNILAV, viene riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della tardiva comunicazione, perdendo di fatto la parte incentivata che va dall'inizio del rapporto di lavoro alla data della comunicazione tardiva.

In caso di rettifica della comunicazione telematica, vale la data del primo invio.

Condizioni per fruire delle agevolazioni - Art. 31 D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

GLI ESONERI NON SPETTANO:

Art. 1, co. 1175, L. 296/2006 prevede:

*“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del **documento unico di regolarità contributiva**, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**”.*

- DURC
- Normativa in materia di igiene e sicurezza: che non vi siano violazioni in materia
- Rispetto dei CCNL

Il possesso di un DURC regolare, unitamente agli altri obblighi di legge ed al **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché regionali, territoriali o aziendali**, costituisce condizione necessaria per la fruizione di benefici normativi e contributivi (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Si considerano benefici contributivi, gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano un **abbattimento dell'aliquota contributiva ordinaria**.

Non può parlarsi di beneficio contributivo, invece, nelle ipotesi di abbattimento dell'aliquota contributiva che costituisce la regola per un determinato settore o per una categoria di lavoratori.

Si pensi ai regimi di sotto-contribuzione che caratterizzano interi settori produttivi, come quelli legati all'agricoltura o alla navigazione marittima, o, ancora, **specifiche tipologie contrattuali (ad es. l'apprendistato)**, per i quali la legge prevede una **speciale aliquota contributiva**, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari è generalizzato e non costituisce una deroga (ML circ. n. 5/2008; INPS circ. 51/2008).

Situazioni che non influiscono sulla Regolarità Contributiva

La regolarità sussiste comunque in caso di:

- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di **compensazione** per la quale sia stato verificato il credito;
- crediti in fase amministrativa in **pendenza di contenzioso amministrativo** sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
- crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario

SCOSTAMENTO NON GRAVE

La regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, **con riferimento a ciascun istituto previdenziale** ed a ciascuna cassa edile.

Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a **ciascuna gestione** nella quale l'omissione risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge (co. 3, [art. 3, DM 30 gennaio 2015](#)).

L'importo di euro 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata (Min. Lav., circ. 19/2015).

VIOLAZIONE	Descrizione violazione	periodo sospensione agevolazioni contributive
art.589, comma 2, c.p.	Omicidio colposo conseguente a violazione norme per prevenire infortuni sul lavoro	24 mesi
art.437 c.p.	Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro	24 mesi
art.590, comma 3, c.p.	Lesioni personali colpose conseguenti a violazioni norme infortuni sul lavoro	18 mesi
art.22, c.3, lett. a), D.Lgs.n.494/1996	Direttiva cantieri	12 mesi
art.89, cc.1 e 2, lettera a), D.lgs.n.626/1994	Violazioni obblighi posti a tutela dell'integrità dei lavoratori, tra cui: valutazione rischi, designazione responsabile sicurezza, protezione da agenti fisici e cancerogeni, obbligo formazione	12 mesi
art.77, c.1, lettere a) e b), d.P.R.n.164/1956	Violazione obblighi per la prevenzione infortuni nelle costruzioni	12 mesi
art.58, c.11, lettere a) e b), d.P.R.n.303/1956	Violazione norme per l'igiene del lavoro	12 mesi
art.389, c.1, lettere a) e b), d.P.R.n.547/1955	Violazione obblighi per la prevenzione infortuni sul lavoro	12 mesi
art.22, c.12, D.lgs.n.286/1998	Occupazione lavoratori extra-comunitari senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto senza richiesta di rinnovo	8 mesi
art.3, commi 3-5, D.L.n.12/2002, conv. in legge n.73/2002 (modificato dall'art. 36-bis D.L.n.223/2006, conv. in legge n.248/2006)	Lavoro nero-ordinanza ingiunzione definitiva da parte della DTL	6 mesi
artt.7 e 9 D.lgs.n.66/2003	Mancato rispetto del diritto al riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore, del riposo settimanale, se la violazione riguarda almeno il 20% della forza lavoro impiegata	3 mesi



Le agevolazioni per l'assunzione di giovani. Legge di Bilancio 2021

Art. 1. co. 10-12 – Legge di bilancio 2021
(Incentivo per l'occupazione giovanile)

1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel **biennio 2021-2022**, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del **100 per cento**, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



Art. 1. co. 10-12 – Legge di bilancio 2021
(Incentivo per l'occupazione giovanile)

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di **quarantotto mesi** ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Art. 1. co. 10-12 – Legge di bilancio 2021
(Incentivo per l'occupazione giovanile)

3. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei **sei mesi precedenti** l'assunzione, né procedano, nei **nove mesi successivi** alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Art. 1. co. 10-12 – Legge di bilancio 2021
(Incentivo per l'occupazione giovanile)

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 106: nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato

Comma 108, elevazione al 100% per studenti che hanno svolto

Art. 1. co. 10-12 – Legge di bilancio 2021
(Incentivo per l'occupazione giovanile)

5. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è **subordinata**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea**.

- ❖ Art. 1, co. 101, legge n. 205/2017
- ❖ Art. 1, co. 10-15, legge 30 dicembre 2020, n. 178

- ❖ Inps, circolare 2 marzo 2018, n. 40
- ❖ **Inps, circolare 28 aprile 2020, n. 57**
- ❖ **Approvazione UE in attesa -**
- ❖ **Inps, circolare ??? In attesa**

Datori di lavoro interessati:

- ❖ Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, che assumono (o convertono un contratto a termine) a tempo indeterminato.

Datori di lavoro esclusi

- ❖ Datori di lavoro domestico e Pubblica Amministrazione.

Lavoratori interessati:

- ❖ Coloro che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro (art. 1, co. 101, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020).
- ❖ coloro che sono già stati assunti in precedenza con l'esonero, ma la cui fruizione non è avvenuta in modo integrale per cessazione anticipata del rapporto di lavoro. In tal caso, il nuovo datore fruisce della quota residua di esonero. Portabilità?

Lavoratori esclusi

- ❖ Coloro che hanno già compiuto il 36° anno di età o che sono già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro.

Non ostacolano la fruizione dell'incentivo eventuali periodi di apprendistato svolto presso lo stesso o altro datore, sempre che non proseguiti a tempo indeterminato o eventuali contratti di lavoro intermittente (anche a tempo indeterminato).



Assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato (salvo precedente assunzione con esonero non integralmente fruito)



Rispetto del limite di età di 36 anni non ancora compiuti al momento dell'assunzione (cioè al massimo 35 anni e 364 giorni di età).

Esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (nel limite di 6.000 euro annui)



Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio: **36 mesi**



Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria, Sardegna: **48
mesi.**

Non soggetti ad esonero

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto** di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo destinato al finanziamento dei **Fondi interprofessionali** per la formazione continua.
- i **premi e i contributi** dovuti all’**INAIL**;
- i contributi carico dipendenti;

Non sono cumulabili:

Come già rilevato nella circolare n. 40/2018, l'esonero contributivo ***“non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”*** (cfr. art. 1, comma 114, legge n. 205/2017).

Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Tuttavia, è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Sono cumulabili:

L'esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- ❖ a) **l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili** di cui all'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Al riguardo, a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell'incentivo disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale;
- ❖ b) **l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl** di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24, comma 3, del D. lgs. n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell'esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell'incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. "de minimis".



C'è attesa per l'autorizzazione della commissione europea.

E di conseguenza c'è attesa per la circolare INPS con le interpretazioni dell'istituto e soprattutto con le istruzioni operative per la concreta fruizione.





Le agevolazioni per l'assunzione donne. Legge di Bilancio 2021





Art. 1. co. 16-17

(Esonero contributivo per le assunzioni di donne)

1. Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del **100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.**

Art. 1. co. 16-17

(Esonero contributivo per le assunzioni di donne)

2. Le assunzioni di cui al comma 1 **devono comportare un incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Art. 1. co. 16-17

(Esonero contributivo per le assunzioni di donne)

3. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è **subordinata**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea**.

(Esonero contributivo per le assunzioni di donne)

	Esonero STRUTTURALE - art. 1, cc. 100 e ss., L. 205/2017 - art. 1, c. 10, L. 160/2019 - Circ. INPS 40/2018 e 57/2020)	Esonero LEGGE DI BILANCIO - art. 1, cc. Da 10 a 15, L. 178/2020)
PERIODO DI VIGENZA	A regime	Dal 01.01.2021 al 31.12.2022
DONNE CHE HANNO DIRITTO AL BENEFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Con almeno 50 anni di età, disoccupate; - Di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"; - Di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"; - Di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi" 	=
TIPI DI ASSUNZIONE	Contratto a tempo indeterminato o determinato anche in somministrazione	=
CONDIZIONI	Rispetto delle disposizioni di carattere generale (art. 31 D Lgs 150/2015)	= + L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto

(Esonero contributivo per le assunzioni di donne)

Comparazione esonero Strutturale con esonero legge di Bilancio

	Esonero STRUTTURALE - art. 1, cc. 100 e ss., L. 205/2017 - art. 1, c. 10, L. 160/2019 - Circ. INPS 40/2018 e 57/2020)	Esonero LEGGE DI BILANCIO - art. 1, cc. Da 10 a 15, L. 178/2020)
AMMONTARE DELL'ESONERO	50% dei contributi previdenziali dovuti all'INPS (e i premi assicurativi dovuti all'INAIL; Circ. INAIL 28/2014) a carico dei datori di lavoro, per la seguente durata: <ul style="list-style-type: none"> - assunzioni a tempo indeterminato: 18 mesi dalla data dell'assunzione; - assunzione a tempo determinato anche in somministrazione: 12 mesi dalla data di assunzione; - rapporto originariamente stipulato a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato, il beneficio è prorogato fino al 18° mese dalla data dell'iniziale assunzione. 	100% dei contributi previdenziali dovuti all'INPS nel limite massimo di € 6.000/annui, per la seguente durata: <ul style="list-style-type: none"> - assunzioni a tempo indeterminato: 18 mesi dalla data dell'assunzione; - assunzione a tempo determinato anche in somministrazione: 12 mesi dalla data di assunzione; - rapporto originariamente stipulato a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato, il beneficio è prorogato fino al 18° mese dalla data dell'iniziale assunzione.
AIUTI DI STATO	L'agevolazione non è soggetta alla regola "de minimis"	L'esonero sperimentale è subordinato all' <u>autorizzazione della Commissione europea</u> . Conseguentemente, l'esonero NON è attualmente operativo. Inoltre, il beneficio, una volta autorizzato, rientra nel "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione".

C'è attesa per l'autorizzazione della commissione europea. Ad oggi non c'è!

E di conseguenza c'è attesa per la circolare INPS con le interpretazioni dell'istituto e soprattutto con le istruzioni operative per la concreta fruizione.

È stato interessante come l'INPS ha interpretato il mancato richiamo della norma alle assunzioni a tempo determinato (non citato il co. 8 dell'art. 4) e quindi al momento sarebbero agevolabili solo le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di assunzioni a termine e conseguentemente per i primi 12 mesi a TD solo il 50% previsto dalla Legge Fornero e non il 100% della legge di bilancio.

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

Ed in attesa l'INPS esce con la circolare esplicativa in attesa dell'autorizzazione cella UE.

Quindi per le istruzioni operative **uscirà ancora un messaggio con le modalità da seguire.**

Circolare 32

L'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Con la presente circolare l'Istituto fornisce le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.



Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

Occorre Incremento occupazione netto: Nulla di nuovo rispetto al testo di legge.
Occorre autorizzazione comunità economica europea;

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L'esonero contributivo in oggetto non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio:

1. gli enti pubblici economici;
2. gli Istituti autonomi case popolari;
3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio;
6. i consorzi di bonifica;
7. i consorzi industriali;
8. gli enti morali;
9. gli enti ecclesiastici.

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

Sono, al contrario, esclusi dall'applicazione del beneficio:

1. le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ecc.;
2. le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, ecc.;
4. le Università;
5. gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

3. Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

*Letteralmente la misura è rivolta alle «assunzioni di donne lavoratrici», “per le assunzioni di donne lavoratrici **svantaggiate**. E sono svantaggiate le seguenti categorie:*

- a) donne con almeno cinquant'anni di età e *“disoccupate da oltre dodici mesi”*;
- b) *“donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*.
- c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e *“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*.
- d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e *“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”*.



Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

4. Rapporti di lavoro incentivati

Estensione temporanea per il biennio 2021/2022 di quanto strutturalmente previsto dalla legge 92/2012.

Pertanto, l'incentivo in esame spetta per:

le assunzioni a tempo determinato;

le assunzioni a tempo indeterminato;

le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo spetta anche in caso di *part-time* e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.





Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

Spetta l'incentivo anche per l'assunzione a scopo di somministrazione.
Come al solito non spetta per il contratto a chiamata (intermittente).

No nelle prestazioni di lavoro occasionale;

No i contratti di apprendistato;

No contratto di lavoro domestico;



Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l'incentivo:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L'incentivo spetta **anche in caso di proroga del rapporto**, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell'incentivo può essere **sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità**, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.



Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

L'incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

6. Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. n. 296/2006, ossia:
 - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
 - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

Decreto legislativo n. 150/2015, l'esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- 2) l'incentivo non spetta qualora l'assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge
o dal contratto collettivo....
- 3) l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale,
- 4) l'incentivo non spetta con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ...



Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

6.1 L'incremento occupazionale netto

Come chiarito nel precedente paragrafo, ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione in trattazione, è necessario, tra l'altro, rispettare la condizione specificamente prevista dalla legge di bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell'incremento occupazionale.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in **Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.)**, secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019[5];
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021



Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

8. Coordinamento con altri incentivi

L'esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

Ad esempio, l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 114 della medesima legge, secondo la quale: *“L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”*.

Nelle diverse ipotesi in cui l'esonero in commento risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata **deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”**, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.



Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

La suddetta cumulabilità, **sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta**, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili, disciplinato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpl, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).





Centro Studi Nazionale ANCL





Il Bonus Sud - Decontribuzione

Art. 1. co 161-168

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

- a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.



Art. 1. co 161-168

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».



Art. 1. co 161-168

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud

3. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 1 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.





Art. 1. co 161-168

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud

4. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud

5. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030.

Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 184.

6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.



Decontribuzione per il Sud

Circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021 Ok

Ma con il messaggio INPS n. 72 dell'11 gennaio 2021 vengono fornite le prime istruzioni per la decontribuzione di settembre – dicembre 2020.

Parere della Comunità Economica Europea: conforme ok sia 2020 che 2021

Quindi non per tutto il periodo ma presumibilmente vi sarà un seguito, almeno ce lo auguriamo.



Decontribuzione per il Sud

Riepiloghiamo il cronoprogramma:

Il giorno 11 Febbraio 2021 l'INPS esce con un comunicato stampa con cui si rende noto che l'INPS interverrà non appena riceverà il nulla osta.

Il 12 febbraio 2021 la UE approva la misura di intervento a sostegno dell'occupazione nel SUD motivando tale intervento come necessario.

Trattasi di aiuto di Stato

Autorizzato sia per il 2020 che fino al 31 dicembre 2021

Fonte Gazzetta Ufficiale Europea

Messaggio INPS 728 del 19 febbraio 2021

L'INPS corregge un proprio orientamento che di fatto comportava il calcolo dei contributi sulla tredicesima mensilità pro quota sui primi 4 mesi agevolabili per il 2020.

Con questo messaggio l'INPS recepisce il risultato della sentenza del Tar Lazio che opportunamente riporta alla realtà chi aveva in precedenza scritto le istruzioni di calcolo.

Viene così accolta promossa dal Centro Studi Nazionale ANCL e dal suo ufficio legale.

Ma va detto che tutti erano insorti contro l'orientamento inopinato dell'INPS che avrebbe comportato conseguenze indirette non calcolabili.

Messaggio INPS 728 del 19 febbraio 2021

L'INPS sospende gli effetti del messaggio 72 e per la parte relativi ai conteggi della circolare 122 vista la sentenza del TAR Lazio cui era stato proposto ricorso contro il criterio di conteggio della quota di decontribuzione delle tredicesime 2020 considerando tre ratei – ottobre- dicembre 2020- e non l'intero imponibile della mensilità aggiuntiva.

Il TAR Lazio sospende gli effetti del messaggio e rinvia la discussione nel merito al 2 marzo 2021.

Sono ancora attesi gli esiti della discussione.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

1. Introduzione

In data 22 febbraio 2021, l'INPS ha emanato la circolare n. 33 contenente indicazioni e chiarimenti relativi all'esonero contributivo previsto dall'art. 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126 che si applicherà fino al 31 dicembre 2029, al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

2. La norma

L'art. 1, co. 161, L. n. 178/2020, ha disposto che: “Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

Le regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

Abrogata la parte del D.L. n. 104/2020 che prevedeva e demandava l'attuazione della misura all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, l'agevolazione continua a spettare in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

La decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021

Per quanto attiene l'esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.



Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

3. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

La legge di bilancio 2021, infatti, all'articolo 1, comma 162, precisa che l'agevolazione non si applica:

a. agli enti pubblici economici;

b. agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c. agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d. alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e. alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f. ai consorzi di bonifica;

g. ai consorzi industriali;

h. agli enti morali;

i. agli enti ecclesiastici.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione “OL”

Il beneficio spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni elencate dal dispositivo.

Nel caso in cui un datore di lavoro titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in una regione non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle regioni che invece hanno diritto alla decontribuzione deve preventivamente richiedere alla sede competente il codice di autorizzazione “**OL**”.

Tale codice autorizzativo non deve essere richiesto dal datore di lavoro che ha sede legale in una delle regioni aventi diritto alla decontribuzione.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

3.2 Somministrazione di lavoro

Riguardo all'applicabilità dell'esonero in trattazione in riferimento ai rapporti di somministrazione, si precisa che la misura, in virtù dell'espresso richiamo all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, effettuato dall'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

Nell'ambito della somministrazione di manodopera, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l'agenzia di somministrazione che riveste la qualifica formale di datore di lavoro.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

Gli obblighi derivanti dallo svolgimento dei rapporti, adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sul soggetto che effettua l'assunzione, ma l'utilizzatore viene coinvolto dalla responsabilità solidale che assume (v. art. 35, comma 2, del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81).

Tanto premesso, il beneficio in esame non è riconoscibile allorché il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente **incardinato** presso un'agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

4. Assetto e misura dell’esonero.

Come detto, l’esonero è pari:

- al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025;
- al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.

L’esonero in trattazione **non prevede un limite individuale di importo.**

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

Pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.

A seguito dell'applicazione della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Non sono oggetto di sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL, i contributi (0.20%) dovuti al Fondo di garanzia per il TFR, il contributo (se dovuto) di finanziamento ai Fondi ex artt. 26, 27, 28, 29 D.lgs. 148/2015, il contributo (se dovuto) al Fondo di solidarietà del settore trasporto aereo, il contributo dello 0,30 di finanziamento dei Fondi Interprofessionali ecc.

Infine, la circolare precisa che l'agevolazione (cambia terminologia!) spetta nei limiti delle dotazioni economiche previste dal comma 167, articolo 1, della Legge di Bilancio 2021.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

5. Natura dell’esonero e spettanza

La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che ancora da instaurare, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico e sempre che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

L’agevolazione in commento (“o da rettificare: **l’esonero in commento**”) non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

Ma il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/206, al possesso del DURC, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all'articolo 1, commi da 161 a 168, della Legge di Bilancio 2021, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

La Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l'art. 1, comma 166, della legge di bilancio 2021).

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

7. Coordinamento con altri incentivi

In ragione dell'entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

La possibilità del cumulo è sempre subordinata alla capienza della contribuzione datoriale dovuta.

Come esempio la circolare conferma che l'esonero in trattazione possa essere cumulabile sia con riferimento ad altre **agevolazioni di tipo contributivo** (ad esempio, incentivo all'assunzione di *over* 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92) **che con riferimento agli incentivi di tipo economico** (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili, disciplinato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpl, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento.

Ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell'applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, **fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.**

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

Al riguardo, si precisa pertanto che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo. Gli esempi riportati dalla circolare sono due.

Nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

Nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione di uomini *over* 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevista dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

8. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione.

I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell'agevolazione, esporranno, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <Denuncia Individuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**Tipoincentivo**> continuerà a essere inserito il valore “**ACAS**”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore “**H00**” (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero relativo al solo mese di gennaio 2021.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2021.

Decontribuzione per il SUD – 2021 - la circolare 33 rendere operativo anche il 2021.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice in uso "**L540**", avente il significato di "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020";
- con il codice di nuova istituzione "**L543**", avente il significato di "Arretrato Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio 2021".

Per la fruizione del beneficio in oggetto relativo alle annualità dal 2022 al 2029 saranno fornite le relative istruzioni operative con un successivo messaggio, all'esito dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.



9. Messaggio INPS del 25 febbraio 2021, n. 831

Per quel che riguarda il messaggio n. 831/2021 le novità contenute nel messaggio sono essenzialmente di natura tecnica, per la corretta compilazione della denuncia mensile.

Le istruzioni operative per la fruizione del beneficio in oggetto, relativo alle annualità dal 2022 al 2029, saranno fornite con un successivo messaggio, all'esito dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

Tanto rappresentato, anche in considerazione delle richieste pervenute all'Istituto, soprattutto da parte delle aziende che utilizzano il calendario sfasato, con il presente messaggio si comunica che nell'elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell'esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021.





9. Messaggio INPS del 25 febbraio 2021, n. 831

La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021.

I dati esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure, con il codice "L543", avente il significato di "Arretrato Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio/febbraio 2021".



Centro Studi Nazionale ANCL





GRAZIE PER LA PAZIENZA E L'ATTENZIONE



Centro Studi Nazionale ANCL

